COMUNE DI ROVIGO

P.A.T. VARIANTE SEMPLIFICATA

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO **art. 14 bis L.R. 11/2004**

DOCUMENTO PRELIMINARE

il Sindaco
EDOARDO GAFFEO

Vicesindaco assessore
ROBERTO TOVO

Assessore
LUISA CATTOZZO

Assessore
GIUSEPPE FAVARETTO

Assessore
ERIKA ALBERGHINI

Assessore
DINA MERLO

Assessore
ANDREA PAVANELLO

Assessore
MIRELLA ZAMBELLO

PAT variante n. 2 per correzioni cartografiche e normative ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 11/2004

P.A.T.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 14 bis della L.R. 11/2004
DOCUMENTO PRELIMINARE

PREMESSA

Il Comune di Rovigo è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 679 del 17.04.2012 (BUR n. 36 del 08.05.2012, vigente dal 23.05.2012).

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 01.03.2022 è stata quindi approvata la prima variante per adeguamento alla L.R. 14/2017 riguardo al consumo del suolo con allineamento della normativa ai contenuti e limiti di cui alla DGR 668/2018.

Il comma 1 dell'art 14 bis della L.R. 11/2004 prevede che il comune possa adottare e approvare varianti semplificate al PAT che non incidano sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele e non comportino modifiche al dimensionamento del piano.

Anche in relazione ad un primo approccio alla redazione del nuovo Piano degli Interventi sono emerse alcune incongruenze normative e meri errori cartografici che possono essere affrontati secondo la procedura semplificata prevista dal medesimo art. 14 bis della L.R. 11/2004[1]. Appare quindi necessario, anche come passaggio propedeutico allo stesso percorso di definizione del Piano degli Interventi, operare gli adeguamenti del PAT necessari a garantire l' effettiva congruenza fra i due distinti livelli della pianificazione comunale (la dimensione "strategica" del PAT – la dimensione operative del P.I.).

[1] **Estratto co. 4 art 14 bis L.R. 11/2004:** Entro otto giorni dall'adozione, la variante semplificata è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi quindici giorni ….Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al comma 2, e contestualmente approva la variante semplificata

L’art. 14 della medesima Legge Urbanistica Ragionale prevede che la Giunta Comunale elabori il “documento preliminare” e a seguito della fase di concertazione lo trasmetta al consiglio ali fini dell’adozione del piano.

Il presente “Documento Preliminare” pertanto costituisce l’avvio del percorso di concertazione e redazione della variante semplificata al PAT del Comune di Rovigo secondo gli obiettivi e i temi di seguito richiamati.

TEMI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.A.T.

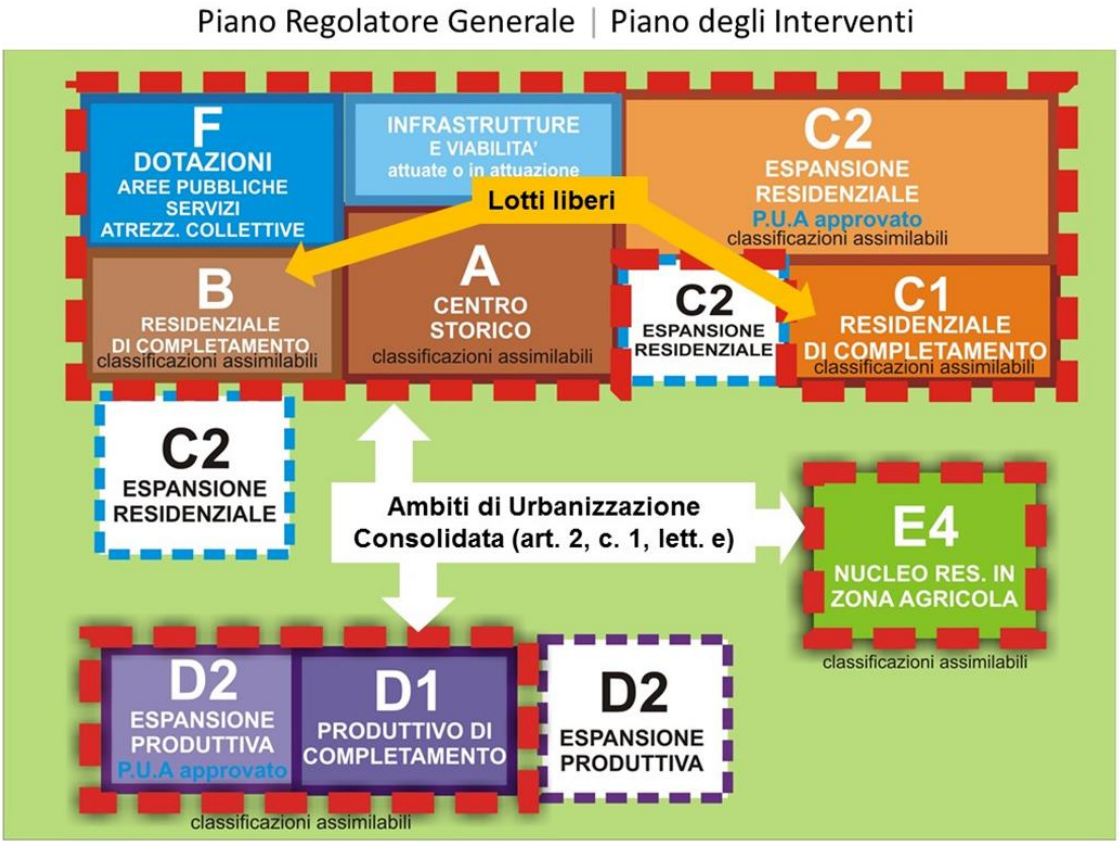
Fra i punti richiamati dall'art. 14 bis della L.R. 11/2004 per la variante in oggetto il riferimento è dato dal co. 1 alle lettere a) e b):

a) la rettifica di errori cartografici;

b) le modifiche alle norme tecniche;

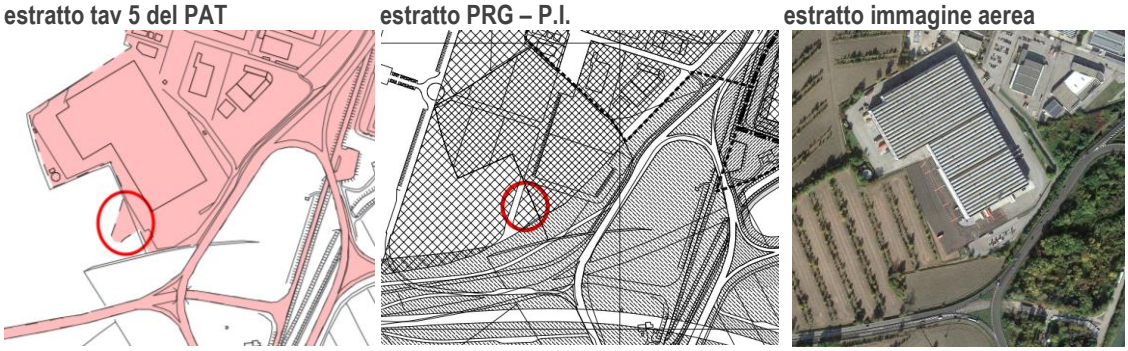
Per quanto riguarda la rettifica degli errori cartografici si riscontrano alcune piccole incongruenze, ovvero meri refusi, rispetto alle reali e vigenti destinazioni d'uso del suolo del PRG-P.I.. La rettifica quindi dovrà avvenire in termini di allineamento della grafia della Tav. 5 del PAT (ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla D.C.C. n° 4 del 01.03.2022) agli indirizzi e criteri guida dettati pubblicati dalla Regione Veneto che definiscono le modalità di definizione e perimetrazione degli ambiti stessi.

Estratto pubblicazione della Regione Veneto per la definizione degli Ambiti di Urbanizzazione consolidata:



Si tratta di semplici aggiustamenti e ritocchi della perimetrazione degli ambiti "disegnati" in tav. 5 per conformità al PTG-P.I. vigente con da esempio di seguito rappresentato:

estratto tav 5 del PAT **estratto PRG – P.I.** **estratto immagine aerea**



Si riscontrano inoltre alcune incongruenze fra la definizione normativa delle "attrezzature di maggiore rilevanza" per le aree a servizi e infrastrutture (art. e20 delle NT del PAT) e la loro rappresentazione cartografica; infatti, coerentemente agli atti di indirizzo regionali di cui all'art. 50 della L.R. 11/2004, la norma delle N.T. del PAT definisce tali aree al punto 20.1 (direttive) come segue :

"Le aree interessate dal presente articolo sono quelle che il P.R.G. previgente destina a zona F e fanno già parte del patrimonio comunale. ……..."

Non tutte le aree graficizzate alla tav. 4 del PAT corrispondono però a tale condizione. Si tratta quindi operare una più attenta ricognizione della reale consistenza del patrimonio comunale e adeguare di conseguenza la cartografia del PAT. L'adeguamento appare necessario sia la fine di determinare un quadro di riferimento "certo" a garantire la congruenza delle scelte operative del P.I. alle condizioni strategiche e ai limiti dettati dal PAT, sia per risolvere legittimamente la potenziale contraddizione con quanto disposto dall'art. 18 co. 7 e 7bis della L.R. 11/2004, ovvero la decadenza quinquennale delle previsioni urbanistiche *relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio …"*[2]

Nel percorso di adeguamento del PAT secondo la procedura semplificata saranno infine verificate alcune definizioni normative, quali i limiti di elasticità delle indicazioni grafiche della Tav. 4 (trasformabilità) del PAT, le indicazioni operative specifiche relative all'attuazione delle scelte strategiche del PAT e gli approfondimenti

[2] **Estratto da art. 18 comma 7 L.R. 11/2004**

interpretativi conseguenti. Necessariamente non si potrà trattare di una vera e propria “revisione” bensì di una semplice operazione di adeguamento e correzione secondo il principio fondamentale dettato dall’art 14 bis della L.R. 11/2004 per cui sono ammissibili solo le modifiche normative che non incidano sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele e non comportino modifiche al dimensionamento del piano (PAT).

ELABORAZIONE DELLA VARIANTE

La redazione della variante avverrà in stretta collaborazione con il Settore Pianificazione del Comune e sarà finalizzato alla predisposizione dei seguenti elaborati aggiornati del PAT:

- Aggiornamento tav. 4 (trasformabilità)
- Aggiornamento tav. 5 (ambiti di urbanizzazione consolidata L.R. 14/2017)
- Aggiornamento Norme Tecniche
- Aggiornamento del Quadro Conoscitivo
- Relazione Tecnica descrittiva della variante

La presente variante risulta sottoposta alla verifica facilitata di sostenibilità ambientale secondo la procedura di cui al comma 4bis dell'Art. 4 L.R. 11/2004.
Secondo quanto disposto al co. 4quater dell'Art. 4 della L.R. 11/2004: *L'autorità procedente, ovvero il proponente dei piani e programmi di cui al comma 4 bis, predispone la scheda* (scheda VFSA di cui alla DGR n° 61 del 21.02.2020) *con i contenuti di cui al comma 4 ter per: a) le varianti al PAT o al PI: 1) conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità; [...]*

In ragione anche della funzione propedeutica al Piano degli Interventi l'Amministrazione Comunale pone l'obiettivo di adottare la Variante in oggetto entro febbraio 2023 per giungere alla definitiva approvazione entro la prima metà del mese di maggio 2023.

In luogo della concertazione prevista dall'art. 5, comma 1, della citata L.R. 11/2004, si procede all'invio del presente Documento Preliminare agli enti pubblici territoriali e alle amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.